

PROVINCIA DI MILANO  
 -----

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 55 DEL 30-09-2020

Allegati: n° 2

ORIGINALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18 DEL 17.3.2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Il giorno trenta del mese di Settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 18:30 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BENIAMINO ANTONELLA CHIARA	X		MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X	
CARENZI GIORGIA	X		MELZI PIETRO FELICE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		POZZI DANIELE	X	
CECCHINATO LUCA	X		RATTI PASQUALINO	X	
CERVELLERA GIOVANNI	X		REBAGLIO AGNESE		X
DE RIVA ELENA	X		ROSCI MAURIZIO	X	
FRIGERIO GIANLUIGI		X	TAMBURRINI MONICA	X	
GALBIATI ALESSANDRO, SANTE	X		VILLA LORELLA	X	
GALIMBERTI MIRIAM	X		ZECCHINI RITA	X	
GHEZZI SILVIA	X		ZACCHETTI ERMANNO	X	
LONGONI MANUELA		X	GARGANTINI CLAUDIO	X	
MALCANGIO PAOLA CARMELA	X		COMITO DEBORA	X	
MANDRINI DANIELE	X				

Numero totale **PRESENTI: 22 – ASSENTI: 3**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Atto di Consiglio Comunale n° 55 del 30-09-2020

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Dato atto che nel corso della seduta entrano i Consiglieri Frigerio e Rebaglio e che pertanto sono presenti n. 24 consiglieri;

Dato atto che nel corso della seduta esce il Consigliere Gargantini e che pertanto sono presenti n. 23 consiglieri;

Espone l'argomento la dott.ssa Negroni, Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Cassamagnaghi, Marchetti, Zecchini e del Sindaco.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 22/09/2020;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	2 (Tamburrini, Zecchini)
Astenuti	6 (Villa, Malcangio, Cassamagnaghi, Ratti, Frigerio, Cecchinato)

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	2 (Tamburrini, Zecchini)
Astenuti	6 (Villa, Malcangio, Cassamagnaghi, Ratti, Frigerio, Cecchinato)

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO DELIBERAZIONE:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18 DEL 17.3.2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visto che la TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

Visto che a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;

Visto che in base all'art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Visto che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Dato atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Dato atto, inoltre, che:

- il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

- per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile"*, sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;

- l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine previsto per l'anno 2020 per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.L. 34 del 19.5.2020, così come convertito dalla L. 77/2020, all'art. 106, comma 3 bis, ha modificato l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.3.2020, n. 18, differendo ulteriormente al 30.9.2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020;

Considerato che:

- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

- ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato, infine, che :

- il Comune di Cernusco sul Naviglio ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019 con delibera di Consiglio n. 81 del 18.12.2019;

- in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 approvate con deliberazione consiliare n. 70 del 19.12.2018 e così come confermate anche con delibera consiliare n. 79 del 18.12.2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Considerato inoltre che il comma 660 dell'art.1 della Legge 147 del 27/12/2013 dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*

Visto che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia”;

Richiamati i diversi DPCM con i quali, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta la sospensione e chiusura di diverse attività economiche;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020, stabilendo che *“...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già precedentemente richiamati;

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non 2020 /delibera C.C. n. 55*

*necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”. “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”, “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;*

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

Considerato quanto soprariportato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia a seguito dell’emergenza COVID-19

Ritenuto che l’importo massimo concedibile dell’agevolazione sarà pari al 25% della parte variabile della TARI 2020 e comunque, sarà commisurata al periodo di effettiva chiusura dell’attività economica con l’applicazione delle seguenti fasce:

<b>Periodo di sospensione obbligatoria attività</b>	<b>Percentuale agevolazione calcolata sulla parte variabile della tariffa</b>
1 MESE	8%
2 MESI	16%
3 MESI	25%

stabilendo che se il periodo di chiusura comprende una frazione di mese, si procederà ad arrotondare a mese intero se le giornate di chiusura risultano superiori o uguali a 15 giorni;

Considerata la necessità di stabilire che l’agevolazione di cui sopra dovrà essere applicata in funzione di un’autocertificazione da presentare all’ufficio Tributi entro il 15.12.2020, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all’applicazione dell’agevolazione quali la dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l’epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Considerato che l’impatto dell’agevolazione così come sopra articolata comporterà una spesa a carico del bilancio dell’ente stimata in misura massima pari a euro 240.000,00, visto che tale importo rappresenta il 25% della parte variabile delle utenze non domestiche, comprensiva anche di quanto dovuto da parte delle utenze che non beneficeranno di tale agevolazione, non rientrando in alcuno dei provvedimenti di temporanea chiusura dell’attività economica esercitata;

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- il regolamento comunale per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TARI.;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 e la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020;
- il D.P.R.158/1999;
- l' articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020;

### **DELIBERA**

1. di approvare ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario nel servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, stabilendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, non diversamente coperto, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
2. di approvare gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegato a, b, e c), relativi distintamente alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche ed ai servizi di smaltimento aggiuntivi, valevoli, come sopra stabilito, per l'anno 2020, in attesa dell'approvazione del PEF 2020 entro il 31.12.2020;
3. di prevedere, con valenza regolamentare e per le motivazioni in premessa espresse, la seguente agevolazione per la tassa sui rifiuti TARI da calcolare sulla parte variabile della tariffa, per la sola annualità 2020, a favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti del Governo e della Regione Lombardia a seguito dell'emergenza COVID-19 e da commisurare al periodo di effettiva chiusura dell'attività economica con l'applicazione delle seguenti fasce:

<b>Periodo di sospensione obbligatoria attività</b>	<b>Percentuale agevolazione calcolata sulla parte variabile della tariffa</b>
1 MESE	8%
2 MESI	16%
3 MESI	25%

stabilendo che se il periodo di chiusura comprende una frazione di mese, si procederà ad arrotondare a mese intero se le giornate di chiusura risultano superiori o uguali a 15 giorni;

4. di stabilire che l'agevolazione di cui sopra dovrà essere concessa in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro il 15.12.2020, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione dell'agevolazione quali la dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;
5. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la copertura finanziaria della predetta agevolazione è garantita mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020 stimato in euro 240.000,00;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza di trasmettere al Ministero la presente deliberazione

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18 DEL 17.3.2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 18-09-2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2020 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18 DEL 17.3.2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 18-09-2020

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO  
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*PIETRO FELICE MELZI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI*

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**ALLEGATO A)**

**TARIFFE TARI ANNO 2020 UTENZE DOMESTICHE**

	<b>ANNO 2020</b>	
	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>
a) una persona	0,46	39,45
b) due persone	0,54	71,01
c) tre persone	0,60	78,90
d) quattro persone	0,65	86,79
e) cinque persone	0,70	114,40
f) sei o più persone	0,74	134,13

**ALLEGATO B)**
**TARIFE TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE**

N.	CATEGORIA	ANNO 2020		
		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIAB.	TOTALE
1°	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,47	0,89
2°	cinematografi e teatri	0,35	0,39	0,74
3°	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53	0,59	1,12
4°	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	0,90	1,70
5°	Stabilimenti balneari	0,48	0,54	1,02
6°	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,46	0,86
7°	Alberghi con ristorante	1,35	1,51	2,86
8°	Alberghi senza ristorante	0,96	1,08	2,04
9°	case di cura e riposo	1,07	1,20	2,27
10°	ospedali	1,12	1,26	2,38
11°	uffici, agenzie e studi professionali	1,23	1,38	2,61
12°	banche ed istituti di credito	0,55	0,62	1,17
13°	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta	1,14	1,28	2,42
13 bis	centri commerciali con negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta con superficie complessiva superiore a 20.000 mq	1,04	1,18	2,22
14°	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,38	1,55	2,93
15°	negozi particolari quali filateria, tende e tessuti	0,68	0,76	1,44
16°	banchi di mercato beni durevoli	1,51	1,70	3,21
17°	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere	1,22	1,37	2,59
18°	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,88	0,99	1,87
19°	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	1,33	2,52
20°	attività industriali con capannoni di produzione	0,62	0,69	1,31
21°	attività artigianali con produzione di beni specifici	0,78	0,87	1,65
22°	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,21	8,10	15,31
23°	Mense, birrerie, amburgherie	5,92	6,65	12,57
24°	bar, caffè, pasticceria	4,86	5,46	10,32
25°	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,27	2,55	4,82
26°	plurilicenze alimentari e/o miste	1,97	2,21	4,18
27°	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,76	9,84	18,60
28°	Ipemercati di generi misti	2,04	2,29	4,33
29°	banchi di mercato generi alimentari	5,49	6,18	11,67
30°	discoteche, night club	1,40	1,58	2,98

## ALLEGATO C)

### TARIFFA TARI ANNO 2020 SERVIZI SMALTIMENTO AGGIUNTIVI

La tariffa da porre a carico delle utenze, quale remunerazione della quota di servizio e smaltimento correlata all'acquisto delle dotazioni integrative di sacchi è la seguente:

rotolo da n. 15 ECUOsacchi da 30 lt	€	7,50
rotolo da n. 15 ECUOsacchi da 120 lt (*)	€	30,00
rotolo da n. 10 ECUOsacchi da 30 lt	€	5,00

(\*) riservati alle utenze non domestiche

N.B. per le modalità di determinazione della tariffa vedasi quanto riportato nel piano finanziario